



**LA CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA**

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Laura De Rentiis	Primo Referendario
dott. Andrea Luberti	Primo Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Primo Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 19 luglio 2016 ha assunto la seguente

**DELIBERAZIONE**

Vista la nota, prot. n. 12697 del 26 maggio 2016, con la quale il sindaco del comune di Fara Gera d'Adda (BG) ha rivolto alla Sezione una richiesta di parere ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del sindaco del comune sopra citato;

Udito il relatore dott.ssa Sara Raffaella Molinaro;

**PREMESSO IN FATTO**

Il sindaco del comune di Fara Gera d'Adda (BG), mediante nota n. 12697 del 26 maggio 2016, ha chiesto alla Sezione un parere in merito alla corretta applicazione dell'art. 1, comma 557, lettera a), della legge 296/2006, che prevede l'obbligo della riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, anche alla luce della deliberazione della Sezione Autonomie n. 16 del 3 maggio 2016.

Innanzitutto il Sindaco illustra la situazione di criticità in cui versa l'Ente "a causa della progressiva riduzione di personale e dell'impossibilità di procedere ad assunzioni, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato". In particolare, nell'arco temporale di due anni sarebbero state collocate a riposo per raggiungimento dei limiti di età pensionabile n. 6 unità di personale, di cui una addetta al Settore demografico, una al Settore Amministrativo, una al Settore Tecnico, una al Settore Polizia Locale e due al Settore contabilità-tributi.

Inoltre, il Responsabile del Settore finanziario avrebbe partecipato ad una selezione per un incarico ai sensi dell'art. 110, comma 1 del Tuel e, qualificatosi primo in graduatoria, avrebbe accettato detto incarico avvalendosi della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000. Pertanto, beneficia di un periodo di aspettativa non retribuita presso l'Ente di appartenenza.

Il rappresentante dell'Ente fa altresì presente che il Comune di Fara Gara d'Adda ha rispettato il patto di stabilità 2015 ed ha progressivamente ridotto le spese di personale negli anni 2014 e 2015 rispetto alla spesa media sostenuta allo stesso titolo nel triennio 2011/2013 ma, avendo progressivamente diminuito anche le spese correnti, non ha ridotto l'incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti.

Più precisamente e schematicamente si trova nella seguente situazione:

Anno	Spesa personale €.	Incidenza	esito
2011	904.956,70	23,42	
2012	918.358,12	24,50	
2013	907.068,87	21,99	
Media triennio	910.127,90	23,26	.
2014	906.590,88	25,50	Parametro non rispettato
2015	833.222,41	24,77	Parametro non rispettato

Premesso quanto sopra, alla luce dei chiarimenti applicativi sulla disciplina in materia di contenimento della spesa di personale forniti dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie Locali con le deliberazioni n. 14/2016 e n. 16/2016, l'Amministrazione comunale avrebbe effettuato approfondite valutazioni sulla situazione creatasi e di prossima concretizzazione, formulando alcune considerazioni gravemente pregiudizievoli per l'Ente, quali:

- a) impossibilità di attuare il programma di mandato per carenza di risorse umane addette all'adozione e al monitoraggio degli atti amministrativi necessari a concretizzare gli indirizzi di governo;
- b) impossibilità di attuare gli adempimenti previsti dalle disposizioni in materia di armonizzazione contabile che prevedono la redazione e presentazione del Documento unico di programmazione (DUP) del prossimo triennio (2017/2019) entro il 31 luglio; l'assestamento di bilancio entro il 31 luglio; la verifica degli equilibri di bilancio e lo stato di attuazione dei programmi entro il 31 luglio;
- c) rispetto dei tempi medi di pagamento a causa del ritardo nel controllo delle fatture elettroniche e nell'emissione di mandati di pagamento;
- d) ritardi nelle riscossioni e regolarizzazioni delle carte contabili.

Il Sindaco coglie l'occasione per evidenziare che investono in generale tutti gli enti che in passato hanno attuato una politica di contenimento delle spese di personale nonché di progressiva riduzione delle spese correnti, e che si vedono "svuotare" l'organico senza possibilità di sostituzione e tanto meno senza possibilità di un periodo di affiancamento a neo assunti, come avviene nelle migliori aziende che cercano di valorizzare i tirocinanti o i neo assunti consentendo loro di apprendere da chi ha maturato esperienza e competenza.

A parere dell'istante, qualora venissero incrementate le spese correnti al netto dei costi di personale, si potrebbe recuperare l'incidenza media ed essere così "in regola" con le vigenti disposizioni legislative in materia.

Al fine di evitare danni derivanti da inadempimenti e/o ritardi, il Comune avrebbe valutato sia di chiedere la disponibilità ad altri enti di svolgere servizi in forma associata, sia di stipulare un contratto con professionista esterno a supporto del Settore contabilità-tributi, per la predisposizione degli atti maggiormente complessi ed indispensabili quali, a titolo esemplificativo, variazioni alle dotazioni di bilancio, verifica degli equilibri, assestamento di bilancio, predisposizione bilancio e rendiconto, certificazioni relative agli atti suddetti.

Premesso quanto sopra, con la presente, intendendo avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, chiede un parere in merito al rispetto delle disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale qualora si addivenga alla stipula di convenzioni con conseguente rimborso di oneri di personale a favore di altri enti, senza compensazione con personale dipendente da questo Comune o di un contratto per prestazione di servizi a supporto del Settore avanti indicato, ovvero, se entrambe le ipotesi formulate si configurano comunque in violazione delle norme e dei chiarimenti della Corte dei Conti – Sezione Autonomie Locali in materia di contenimento della spesa di personale.

#### **AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA ED OGGETTIVA**

La richiesta di parere di cui sopra è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "pareri in materia di contabilità pubblica".

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge 131/2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

La Sezione, preliminarmente, è chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilità della richiesta, con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva prevista dalla normazione sopra indicata.

Con particolare riguardo all'individuazione dell'organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei comuni, si osserva che il sindaco è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L.

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall'organo legittimato a proporla.

Con specifico riferimento all'oggetto della presente pronuncia, la Sezione osserva che la richiesta di parere attiene all'interpretazione di disposizioni finanziarie relative al contenimento della spesa e dunque tendenti al concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Il parere è, pertanto, ammissibile .

#### **MERITO**

I quesiti proposti dal comune istante presentano, quale antecedente logico - giuridico, la necessità di valutare l'effettiva cogenza del principio posto dall'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con specifico riferimento alla lettera a), disponente l'obbligo di progressiva riduzione dell'incidenza percentuale delle spese per il personale rispetto al totale delle spese correnti.

Il Collegio richiama, per quel che qui rileva, i principi di diritto enunciati nella delibera della Sezione delle Autonomie, n.16 del 3 maggio 2016, a tenore dei quali:

1. alla luce della normativa introdotta dalla legge di stabilità 2016 e del nuovo sistema di armonizzazione contabile, deve confermarsi la vigenza e la cogenza delle disposizioni dettate dall'art. 1, comma 557 e ss., l. n. 296/2006, in materia di riduzione delle spese di personale;
2. secondo la vigente disciplina in materia di contenimento della spesa del personale permanente, a carico degli enti territoriali, l'obbligo di riduzione di cui all'art. 1, comma 557, l. n. 296/2006, secondo il parametro individuato dal comma 557-quater, da intendere in senso statico, con riferimento al triennio 2011-2013;
3. con riferimento al parametro dell'art. 1, comma 557, lett. a), l. n. 296/2006, non è possibile, in mancanza di norme espresse, depurare il denominatore del rapporto spesa di personale/spesa corrente dalle spese di natura eccezionale o, comunque, non ricorrenti che siano dovute a scelte discrezionali degli enti.

Cionondimeno, il Collegio osserva che nelle more dell'espressione del parere è entrato in vigore, con riserva di conversione, l'art. 16 del d.l. 24 giugno 2016 n.113, che ha mutato il quadro normativo di riferimento, abrogando in via diretta la lettera a) dell'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ovvero la riduzione del rapporto fra spesa di personale e spesa corrente.

#### **P.Q.M.**

nelle considerazioni che precedono è reso il parere della Sezione.

Il Relatore  
(Dott.ssa Sara Raffaella Molinaro)

Il Presidente  
(Dott.ssa Simonetta Rosa)

Depositata in Segreteria  
20 luglio 2016  
Il Direttore della Segreteria  
(dott.ssa Daniela Parisini)